

# *Studio Legale Perticaro*

*Viale Giuseppe Mazzini 146– Cap. 00195 – Roma*

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – SEDE DI ROMA**

**R.G. 8424/2019 – SEZ. III BIS – UD. 19.11.2019**

## **RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI**

### **NEL GIUDIZIO AVENTE R.G. 8424/2019**

Nell'interesse del docente **GIUSEPPE PERTICARO**, (C.F. PRTGPP68E13Z133D) nato a Baden (Svizzera) il 13.05.1968 e residente in Mottafollone alla via Giovanni XXIII n.37/1, rappresentato e difeso dall'**avv. Vincenzo Perticaro** (C.F. PRTVCN71R23Z133N) e dall'**avv. Pasquale Perticaro** (C.F. PRTPQL69L12F775M; [pasquale.perticaro@avvocatiperugiapec.it](mailto:pasquale.perticaro@avvocatiperugiapec.it); fax 0755016880), congiuntamente e disgiuntamente, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Perticaro sito in Roma al Viale Giuseppe Mazzini n. 146 e che dichiara di volere ricevere avvisi e comunicazioni al numero di fax 06.23.32.31.852, o al seguente indirizzo di posta elettronica: [vincenzoperticaro@ordineavvocatiroma.org](mailto:vincenzoperticaro@ordineavvocatiroma.org), giusta procura in calce al presente atto,

**-ricorrente-**

## **CONTRO**

- Il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro p.t.;
- Il **DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO**, in persona del legale rappresentante p.t.,

**-resistente-**

## **nonché nei confronti**

della professoressa **MO LUCIANA**, residente in Serravalle Sesia (VC) in Corso Giacomo Matteotti n. 228

**-controinteressata-**

## **per l'annullamento, previa sospensiva**

**a)** della graduatoria generale di merito relativa al concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento di dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali (D.D.G. n. 1259, del 23/11/2017) **(cfr. allegato n. 1)**;

*Tel: 06.37518993 – Fax: 06.233231852*

*E-mail: [studioperticaro@libero.it](mailto:studioperticaro@libero.it)*

*[vincenzoperticaro@ordineavvocatiroma.org](mailto:vincenzoperticaro@ordineavvocatiroma.org)*

# *Studio Legale Perticaro*

*Viale Giuseppe Mazzini 146– Cap. 00195 – Roma*

**b)** del decreto del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. m\_pi.AOODPIT 1205 DEL 1.08.2019 relativo alla pubblicazione graduatoria generale di merito (**cf. allegato n. 2**);

**c)** dell'avviso di pubblicazione della graduatoria del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca avente prot. n. m\_pi.AOODGPER.REGISTRO FUFFICIALE.U.0035372.01-08-2019 (**cf. allegato n. 3**)

**d)** verbale n. 4 delle operazioni relative allo svolgimento della prova orale della Sottocommissione n. 17 datata 31.05.2019 e conosciuto dal ricorrente solo in data 30.09.2019 (**cf. allegato n. 4**);

**e)** della tabella riepilogativa della prova sostenuta dal candidato Giuseppe Perticaro (**cf. allegato n. 5**);

**f)** di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, anche se non conosciuto.

\*\*\*\*\*

## **PREMESSO IN FATTO**

**1.** Con il ricorso aventen R.G.N. 8424/2019, che quivi si intende integralmente riportato e trascritto, il docente Perticaro Giuseppe ha domandato a codesto Ecc.mo Collegio l'annullamento, previa sospensione, a) dei calendari della prova orali pubblicati sul sito del MIUR[http://www.istruzione.it/concorso\\_ds/news.shtml](http://www.istruzione.it/concorso_ds/news.shtml) sito MIUR, "Prova orale del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici pubblicati i calendari della prova orale" con le 38 Commissioni/sottocommissioni) con il quale veniva assegnata al Prof. Giuseppe Perticaro la "17 sottocommissione Lazio" in data 29.04.2019(cfr. allegato n. 1 al ricorso introduttivo); b) del Decreto Dipartimentale n. 738 del 20.05.2019 del Capo Dipartimento della Direzione generale per il personale scolastico del Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione, dell'Università e della Ricerca "Integrazione al D.D.G. n.395 del 27/03/2019", avente prot. m\_pi.ADPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0000738.20-05-2019(cfr. allegato n. 2 al ricorso introduttivo); c) del Decreto Dipartimentale n. 777 del 24.05.2019 del Capo Dipartimento della Direzione generale per il personale scolastico del Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione, dell'Università e della Ricerca, "Integrazione al D.D.G. n.395 del 27/03/2019"avente prot. m\_pi.ADPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0000777.24-05-2019(cfr. allegato n. 3 al ricorso introduttivo); d) dei

2

*Tel: 06.37518993 – Fax:06.233231852*

*E-mail: studioperticaro@libero.it*

*vincenzoperticaro@ordineavvocatiroma.org*

# *Studio Legale Perticaro*

*Viale Giuseppe Mazzini 146– Cap. 00195 – Roma*

verbali e dei provvedimenti tutti della commissione “17 sottocommissione Lazio” relativi all’esame orale sostenuto dal professore Giuseppe Perticaro e redatti in data 31.05.2019, non conosciuti; e) di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, anche se non conosciuto.

**2.** Il ricorso in epigrafe è stato notificato al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e Formazione del medesimo Ministero e alla controinteressata MO Luciana in data 27.06.2019 e depositato dinanzi a codesto Ecc.mo TAR in data 01.07.2019.

**3.** Successivamente alla proposizione del suddetto ricorso, in data 01.08.2019, il Dipartimento del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha provveduto a pubblicare la graduatoria generale di merito disposta con decreto decreto n. AOODPIT 1205 del 1.08.2019.

L’avviso di pubblicazione della graduatoria è avvenuto a mezzo avviso avente prot. n. m\_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0035372.01-08-2019, tutti gravati con il presente ricorso per motivi aggiunti.

**4.** In data 30.09.2019, il Dipartimento del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha riscontrato l’istanza di accesso agli atti avanzata dal docente Perticaro Giuseppe lo scorso 05.06.2019 **(cfr. allegato n. 6)**.

Con nota avente prot. n. m\_pi.AOODGPER.REGISTRO.UFFICIALE.U. 0043021.30-09-2019, il citato dipartimento ha osteso la seguente documentazione:

- a.** Copia del verbale della seduta della prova orale della sottocommissione 17 **(cfr. allegato n. 4 cit.)**
- b.** Copia della griglia di valutazione individuale del ricorrente docente Giuseppe Perticaro **(cfr. allegato n. 5 cit.)**
- c.** Copia delle direttive del Presidente coordinatore per lo svolgimento della prova orale **(cfr. allegato n. 7)**.

# *Studio Legale Perticaro*

*Viale Giuseppe Mazzini 146– Cap. 00195 – Roma*

**5.** Necessario si palesa quindi l'intervento di codesto Ecc.mo Collegio affinché provveda all'annullamento dei sopra citati provvedimenti, previa sospensione, unitamente a quelli già gravati con il ricorso introduttivo per i seguenti motivi in

## **DIRITTO**

**I. CON RIFERIMENTO ALLA GRADUTORIA GENERALE DI MERITO DEL CONCORSO NAZIONALE, PER TITOLI ED ESAMI, FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI, AL DECRETO DEL DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DEL MIUR N. m\_pi.AOODPIT 1205 DEL 1.08.2019, DELL'AVVISO DI PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEL DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA AVENTE PROT. N. M\_PI.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0035372.01-08-2019.**

**VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E/O MANCATA E/O ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 35, CO. 3, LETT. A) DEL D.LGS. N. 165 DEL 30.05.2001. VIOLAZIONE E/O MANCATA E/O ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. N. 241/1990 SS.MM.II.. VIOLAZIONE E/O MANCATA E/O ERRATA APPLICAZIONE DELLA NOTA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO DEL DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL 22.03.2019 ED AVENTE PROT. N. PI.AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE.U.0011180.22-03-2019. VIOLAZIONE E/O MANCATA E/O ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E/O MANCATA E/O ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGALITA', TRASPARENZA ED IMPARZIALITA'. DISPARITA' DI TRATTAMENTO. ECCESSO DI POTERE. SVIAMENTO DI POTERE. INCOMPETENZA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE "17 SOTTOCOMMISSIONE LAZIO".**

Come anticipato nel ricorso introduttivo, per la prova orale, l'abbinamento dei candidati alle commissioni d'esame doveva e sarebbe dovuto avvenire secondo i criteri individuati nella nota del Capo Dipartimento della Direzione generale per il personale scolastico del Dipartimento per il sistema educativo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22.03.2019 ed avente prot. n. pi.AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE.U.0011180.22-03-2019.

4

*Tel: 06.37518993 – Fax: 06.233231852*

*E-mail: [studioperticaro@libero.it](mailto:studioperticaro@libero.it)*

*[vincenzoperticaro@ordineavvocatiroma.org](mailto:vincenzoperticaro@ordineavvocatiroma.org)*

# *Studio Legale Perticaro*

*Viale Giuseppe Mazzini 146– Cap. 00195 – Roma*

Segnatamente, con la suddetta nota è stato specificato che: “*I candidati ammessi alla prova orale verranno abbinati ad una delle 38 commissioni/sottocommissioni esaminatrici secondo i seguenti criteri.*”

**L’elenco dei candidati che avranno superato la prova scritta verrà ordinato per codice fiscale di ciascuno in ordine alfabetico.**

**I codici fiscali verranno quindi assegnati uno alla volta, in ordine di elenco, alle 38 commissioni/sottomissioni esaminatrici.**

**Si abbinerà, in sequenza, il primo candidato dell’elenco alla commissione iniziale, il secondo candidato alla sottocommissione n. 1, il terzo candidato alla sottocommissione n. 2 ecc. fino alla distribuzione di tutti i candidati in tutte le commissioni in tutte le 38 commissioni/sottocommissioni costituite.**

*Più nello specifico, alla commissione iniziale saranno assegnati candidati n. 1, n. 39, n. 77 ecc.; alla sottocommissione n. 1 i candidati n. 2, n. 40, n. 78 ecc. alla sottocommissione n. 2 i candidati n. 3, n. 41, n. 79 ecc. fino a esaurimento dell’elenco.*

*Ciascuna commissione/sottocommissione convocherà i candidati assegnati a partire dalla lettera “M”. I calendari delle convocazioni verranno pubblicati sul sito internet del Ministero nella sezione dedicata al concorso. La pubblicazione dei suddetti avvisi ha valore di notifica a tutti gli effetti.”(cfr. allegato n. 6 al ricorso introduttivo).*

Nel caso *de quo*, i suddetti criteri non appaiono invece essere stati rispettati.

Procediamo con ordine al fine di evidenziarne le violazioni riscontrate.

A seguito della correzione delle prove scritte, con il Decreto Dipartimentale n. 395 del 27.03.2019 è stato pubblicato l’elenco dei 3795 candidati ammessi a sostenere la prova orale.

I candidati sono stati inseriti simultaneamente e ordinati in ordine alfabetico secondo il criterio del codice fiscale.

Giova sottolineare che nessun elenco ufficiale di tutti i candidati ammessi alla prova orale ordinati secondo i criteri sopra citati è stato mai pubblicato dal Ministero resistente.

Qui la prima violazione del principio di trasparenza al cui rispetto è sempre chiamata l’Amministrazione procedente.

Alla data del 29.04.2019, il prof. Perticaro risultava essere abbinato alla commissione “17 sottocommissione Lazio”, come indicato nel calendario delle prove orali pubblicato sul sito

# *Studio Legale Perticaro*

*Viale Giuseppe Mazzini 146– Cap. 00195 – Roma*

del MIUR, nella sezione dedicata al concorso in oggetto ([http://www.istruzione.it/concorso\\_ds/index.shtml](http://www.istruzione.it/concorso_ds/index.shtml)).

Successivamente, come approfondito in punto di fatto, con il Decreto Dipartimentale n. 777 del 24.05.2019 ed con il Decreto Dipartimentale n. 738 del 20.05.2019, l'elenco allegato al Decreto Dipartimentale n. 395 del 27.03.2019 è stato integrato e pertanto sono stati ammessi alla prova orale ulteriori 5 (cinque) candidati.

Gli ulteriori candidati integrati sono stati inseriti quindi nell'elenco allegato al Decreto Dipartimentale n. 395 del 27.03.2019, unitamente ai propri codici fiscali.

L'inserimento degli stessi avrebbe dovuto comportare un diverso abbinamento degli esaminandi alle commissioni delle prove d'esame nel rispetto dei criteri individuati con la nota del Capo Dipartimento della Direzione generale per il personale scolastico del Dipartimento per il sistema educativo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22.03.2019 ed avente prot. n. pi.AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE.U.0011180.22-03-2019.

Ed invece, con i Decreti Dipartimentali n. 777 e n. 738 citati, i candidati integrati sono stati assegnati arbitrariamente alle commissioni d'esame.

Come si evince dalla perizia redatta dal perito informatico, arch. Gregoire Kourtis, e che si allega per opportuna conoscenza, l'abbinamento delle candidate, inserite postumamente all'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, alle competenti commissioni per lo svolgimento della prova orale è avvenuto in spregio ai criteri previsti (**cf. allegato n. 11**).

Ed infatti, qualora fossero stati rispettati i criteri di abbinamento previsti a priori da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca l'assegnazione dei candidati alle commissioni/sottocommissione sarebbe stata ben diversa.

A titolo esemplificativo, si procede a mettere a confronto la situazione dell'odierno ricorrente, prof. Giuseppe Perticaro, e quella della professoressa Mo Luciana.

In applicazione dei criteri previsti dalla nota del Capo Dipartimento della Direzione generale per il personale scolastico del Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22.03.2019 ed avente prot. n. pi.AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE.U.0011180.22-03-2019, a seguito dell'integrazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale pubblicato il 27.03.2019, il candidato Giuseppe Perticaro avrebbe dovuto

# *Studio Legale Perticaro*

*Viale Giuseppe Mazzini 146– Cap. 00195 – Roma*

sostenere il proprio esame orale dinanzi alla Commissione “22 sottocommissione Lombardia”. Ed invece, il ricorrente è stato abbinato alla Commissione “17 sottocommissione Lazio.

Analogamente, la professoressa Mo Luciana avrebbe dovuto essere abbinata alla Commissione “25 sottocommissione Piemonte” e non arbitrariamente alla Commissione “35 sottocommissione Veneto”, come invece è avvenuto con il Decreto Dipartimentale n. 738 del 20.05.2019.

Il mancato inserimento dei 5 candidati, pertanto, lungi dall’essere un mero errore materiale, ha evidentemente ed inevitabilmente viziato l’intera procedura di abbinamento dei candidati alle commissioni esaminatrici, in violazione agli stessi principi che il bando di concorso intendeva espressamente tutelare ovvero l’imparzialità, trasparenza, correttezza e buon andamento dell’azione della P.A.: per garantire il rispetto di tali fondamentali principi dell’azione amministrativa sarebbe stato sufficiente inserire i nominativi dei 5 candidati sopra menzionati e procedere ad un nuovo abbinamento di tutti i candidati alle loro naturali commissione/sottocommissione; ciò sarebbe dovuto e potuto avvenire anche in virtù del fatto che tutte le prove orali non erano ancora iniziate. Da ciò ne consegue, con tutta evidenza l’assoluta illegittimità dell’abbinamento e dei successivi atti consequenziali per chiara violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, correttezza e buon andamento dell’azione della P.A..

Come specificato nello stesso decreto, proprio al fine di garantire la massima trasparenza ed imparzialità della procedura concorsuale, venivano a priori escluse possibili richieste di variazione della sede assegnata per lo svolgimento della prova. Ne consegue che la corretta applicazione della procedura avrebbe permesso di escludere qualsivoglia tentativo di orientare l’assegnazione dei candidati verso una commissione piuttosto che un’altra.

Ebbene, l’algoritmo, per come formulato, avrebbe garantito l’abbinamento casuale dei candidati ammessi all’orale purché fosse rispettato il presupposto indefettibile dell’inserimento simultaneo di tutti 3800 candidati ammessi a sostenere la prova orale, che ordinati per codice fiscale venivano assegnati uno alla volta, in ordine di elenco, alle 38 commissioni/sottocommissioni esaminatrici; il mancato inserimento di uno o più candidati ammessi alla prova orale, come avvenuto nel caso in questione, avrebbe chiaramente

7

*Tel: 06.37518993 – Fax: 06.233231852*

*E-mail: [studioperticaro@libero.it](mailto:studioperticaro@libero.it)*

*[vincenzoperticaro@ordineavvocatiroma.org](mailto:vincenzoperticaro@ordineavvocatiroma.org)*

# *Studio Legale Perticaro*

*Viale Giuseppe Mazzini 146– Cap. 00195 – Roma*

generato un sistema di abbinamento erroneo in quanto non trasparente e imparziale e, pertanto orientabile, nel senso che avrebbe permesso di orientare l'abbinamento dei candidati ad una commissione/sottocommissione diversa da quella "naturale".

In altre parole, per meglio comprendere in concreto la vicenda, se si fosse voluto abbinare il candidato n. 5 con la commissione n. 3, era sufficiente non inserire nell'algoritmo (rectuis, non caricare nel "sistema"), i primi due candidati che lo precedevano, così che il candidato originariamente inserito quale n. 3 diveniva n.1 e perciò, assegnato alla prima delle commissioni, mentre il candidato originariamente inserito al n. 5 diveniva n. 3 e perciò, assegnato alla terza commissione, con l'inevitabile conseguenza che il candidato originariamente inserito al n.6 diventava 4 che veniva assegnato non alla sua commissione naturale (la n.6, predeterminata secondo i criteri oggettivi dell'algoritmo), ma alla commissione 4, e così via per i successivi candidati in elenco, "spostati" tutti in dietro di due posizioni, quindi di due commissioni.

Detta questione si è verificata nel caso in questione dove l'omesso iniziale inserimento di 5 candidate Curatolo Emanuela, Di Rosa Annunziata, Mo Luciana e Misiti Anna Maria Pia e Caiazza Lucia, immesse successivamente, le prime quattro con D.D.G. 738 del 20.5.2019 (m\_pi.ADPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0000738.20-05-2019) e la quinta con D.D.G. 777 del 24.5.2019 (m\_pi.ADPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0000777.24-05-2019), facevano automaticamente "scivolare" tutti gli abbinamenti, come diligentemente rilevato dalla consulenza di parte dell'Arch. Gregoire Kourtis (**cf. allegato n 11 cit.**). In particolare, il ricorrente, per effetto dell'omesso inserimento delle cinque candidate che lo precedevano in ordine alfabetico/codice fiscale, anziché al posto 2721 (abbinato alla commissione naturale n. 22 Lombardia) veniva inserito al posto n. 2716 e, pertanto, abbinato illegittimamente alla commissione n. 17 Lazio.

La questione, anche in considerazione della diversa collocazione territoriale delle commissioni e, soprattutto, della disuguale percentuale di promossi tra le diverse commissioni/sottocommissioni, non è propriamente e chiaramente una questione meramente formale. Sotto tale aspetto, basti pensare che la commissione n. 17 Lazio si è distinta, particolarmente, per una notevole percentuale di bocciati degli ammessi alla prova orale, in media, superiore a quella di altre commissioni/sottocommissioni.

# *Studio Legale Perticaro*

*Viale Giuseppe Mazzini 146– Cap. 00195 – Roma*

Per il che, il mancato rispetto e /o l'evidente elusione dei criteri previsti per l'abbinamento dei candidati alle commissioni/sottocommissioni, al momento dell'integrazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale, ha determinato lo stravolgimento dell'ordine precostituito, inficiando inesorabilmente gli atti svolti, così ponendoli in aperto contrasto con i principi di trasparenza, imparzialità, legalità e parità di trattamento, a cui *l'agere* amministrativo deve sempre anelare e in particolar modo in caso di procedure concorsuali pubbliche, sanciti dall'art. 35, co. 3 lett. a) del D.Lgs. n. 165 del 30.05.2001.

Come noto, le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, volte all'accertamento della professionalità richiesta, devono conformarsi ai seguenti principi previsti dal citato art. 35, co. 3 lett. a) del D.Lgs. n. 165 del 30.05.2001:

*“a) **adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;***

*b) **adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;***

*c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;*

*d) decentramento delle procedure di reclutamento;*

*e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;*

*e-bis) omissis*

*e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso.”*

Evidente come nel caso di specie, i principi di legalità, imparzialità, oggettività e trasparenza e ancor prima la *lex specialis* della procedura concorsuale in commento siano stati apertamente violati, stante dall'alterazione e l'elusione dei criteri previsti per l'abbinamento dei candidati alle commissioni d'esame.

# *Studio Legale Perticaro*

*Viale Giuseppe Mazzini 146– Cap. 00195 – Roma*

Tutto quanto innanzi ha determinato l'inaccettabile disparità di trattamento tra i candidati di una procedura concorsuale pubblica.

A ciò consegue l'incontrovertibile lesione degli interessi legittimi dell'ordigno ricorrente, nonché dei diritti costituzionalmente garantiti allo stesso dall'art. 97 della Costituzione, stante l'elusione dei criteri previsti dalla procedura di selezione, che hanno determinato la distrazione del ricorrente dalla propria commissione naturale: la "22 sottocommissione Lombardia"!

Sul punto, granitico è l'orientamento della Giurisprudenza amministrativa, secondo cui *"il principio di legalità che connota l'azione dei pubblici poteri va letto in una duplice declinazione: in senso proprio, secondo cui non può darsi esercizio legittimo di potere senza che sussista una specifica fonte legislativa legittimante; ma anche nel senso che, ove detta fonte legislativa sussista e, come nella fattispecie oggetto di causa, **l'esercizio del potere sia vincolato al verificarsi di taluni presupposti fattuali, l'Amministrazione non potrebbe, dopo aver riscontrato la ricorrenza delle condizioni previste dalla legge, sottrarsi legittimamente al suo esercizio.**"* (cfr. C.d.S, sez. VI, **19.01.2017, n. 231**).

Tanto più se si considera la tassatività dei criteri previsti nell'abbinamento dei candidati.

Pertanto, l'elusione della *lex specialis* della procedura concorsuale vizia inesorabilmente i provvedimenti gravati stante la palese violazione di legge che sconfinava non solo nel vizio di eccesso di potere ma finanche nello sviamento dello stesso.

Emerge quindi *ictu oculi* come la procedura sia stata inesorabilmente inficiata di tutti i profili in rubrica e pertanto i provvedimenti impugnati meritano di essere recisi in *toto*, al fine di comportare il ripristino e la corretta applicazione dei criteri indicati e consentendo al ricorrente di svolgere la prova orale dinanzi alla propria commissione "naturale".

In ultimo, non può sottacersi, come i verbali e i provvedimenti assunti dalla commissione "17 sottocommissione Lazio" nei confronti del professore Giuseppe Perticaro siano affetti anche dal vizio di incompetenza, atteso che le funzioni esaminatrici nei confronti del ricorrente erano e sono assegnate solo alla commissione "22 sottocommissione Lombardia", in ossequio ai criteri dettati dallo stesso Ministero resistente.

Anche per il che si insiste per l'annullamento, previa sospensiva, di tutti i provvedimenti quivi impugnati, ivi compresi i verbali e i provvedimenti adottati dalla commissione "17

# *Studio Legale Perticaro*

*Viale Giuseppe Mazzini 146– Cap. 00195 – Roma*

sottocommissione Lazio” viziati anche di incompetenza, ad oggi però non conosciuti stante l’inerzia dell’Amministrazione resistente, che qui di seguito si specificherà.

**II. CON RIFERIMENTO AL VERBALE N. 4 DELLE OPOERAZIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE DELLA SOTTOCOMMISSIONE N. 17 E DELLA TABELLA RIEPILOGATIVA DELLA PROVA SOSTENUTA DAL CANDIDATO GIUSEPPE PERTICARO.**

**VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E/O MANCATA E/O ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 2 DELLA L. N. 241/1990 SS.MM.II..VIOLAZIONE E/O MANCATA E/O ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 24 COST.VIOLAZIONE E/O MANCATA E/O ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, DI PUBBLICITA’, IMPARZIALITA’. ECCESSO DI POTERE.**

A seguito della prova orale sostenuta in data 31.05.2019, il docente Giuseppe Perticaro ha avanzato istanza di accesso agli atti.

Segnatamente, con la richiesta inoltrata alle Amministrazioni precedenti in data 05.06.2019 (**cf. allegato n. 9 al ricorso introduttivo**), il ricorrente ha domandato l’ostensione:

- del verbale redatto in sede di esame del docente Perticaro Giuseppe, indicante le domande poste al candidato e le risposte fornite dallo stesso;
- del documento contenente le motivazioni relative all’assegnazione del punteggio di 62/70esimi;
- dell’elenco delle domande stilate dalla 17 sottocommissione Lazio da sottoporre ai candidati esaminati il 31.05.2019;
- dei criteri di valutazione dei candidati fissati dalla 17 sottocommissione Lazio;
- di ogni documentazione relativa all’esame in oggetto;
- di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.

In data 30.09.2019, il Dipartimento del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha riscontrato l’istanza di accesso agli atti avanzata dal docente Perticaro Giuseppe lo scorso 05.06.2019 (**cf. allegato n. 6 cit.**).

Con nota avente prot. n. m\_pi.AOODGPER.REGISTRO.UFFICIALE.U. 0043021.30-09-2019, il citato Dipartimento ha osteso la seguente documentazione:

- a.** Copia del verbale della seduta della prova orale della sottocommissione 17 (**cf. allegato n. 4 cit.**)

# Studio Legale Perticaro

Viale Giuseppe Mazzini 146– Cap. 00195 – Roma

- b.** Copia della griglia di valutazione individuale del ricorrente docente Giuseppe Perticaro (**cfr. allegato n. 5 cit.**)
- c.** Copia delle direttive del Presidente coordinatore per lo svolgimento della prova orale (**cfr. allegato n. 7 cit.**).

All'esito dell'analisi della documentazione ostesa dal Dipartimento del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, occorre sin da subito specificare che la documentazione ostesa è parziale rispetto a quella richiesta dal ricorrente.

*In primis*, si evidenzia che il suddetto Dipartimento ha ommesso di fornire all'istante il verbale contenente anche le risposte fornite dal candidato Giuseppe Perticaro in sede di esame nonché le motivazioni alla base dell'assegnazione del determinato punteggio, riportato nella griglia di valutazione.

Ciò contrasta espressamente non solo con la *lex specialis* del concorso nazionale in esame ma anche con l'orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto.

Segnatamente, nel documento "*Protocollo per lo svolgimento della prova orale*", fornito in copia dal Dipartimento del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al ricorrente in data 30.09.2019, sono specificate le modalità di svolgimento della prova orale.

Occorre sin da subito precisare che nel suddetto Protocollo è richiamato il "*Quadro di riferimento per la prova orale*" emanato dal Comitato Tecnico scientifico in data 07.05.2019.

**Ebbene anche questo documento non è stato prodotto da controparte.**

Ciò posto, si specifica che lo stesso Ministero attribuisce al "*Protocollo per lo svolgimento della prova orale*" il valore di "*Direttiva per le sottocommissioni esaminatrici, al fine di ridurre al minimo le disparità di trattamento tra i candidati considerata la natura giuridica del concorso*".

Orbene, i suddetti indirizzi non appaiono rispettati nel caso *de quo*.

Ed infatti, come precisato nella parte seconda del Protocollo sopra citato e denominata "*PARTE SECONDA: SVOLGIMENTO DELLA PROVA*" è precisato che "*concluso l'esame, il candidato, insieme all'eventuale pubblico, verrà fatto accomodare fuori dall'aula e la commissione ne valuterà la prova sulla base della scheda di valutazione costruita nel rispetto dei criteri e dei pesi stabiliti dal CTS*" (**cfr. allegato n. 7 cit.**).

# Studio Legale Perticaro

Viale Giuseppe Mazzini 146– Cap. 00195 – Roma

Nei documenti ostesi non v'è prova della valutazione né delle motivazioni che hanno portato la Commissione valutatrice ad esprimere alla votazione indata nella griglia di valutazione relativa al ricorrente.

Si sottolinea pertanto la mancanza della documentazione relativa:

- a. alle risposte fornite dal candidato Perticaro Giuseppe,
- b. alla valutazione delle motivazioni che hanno portato la Commissione valutatrice ad esprimere la votazione indicata nella griglia quivi impugnata
- c. al Quadro di riferimento per la prova orale emanato dal Comitato Tecnico scientifico in data 07.05.2019,

La documentazione mancante rende di fatto impossibile offrire a codesto Ecc.m Collegio un quadro comparativo dell'esame effettivamente sostenuto dal ricorrente con i criteri stabiliti dal Comitato Tecnico scientifico in data 07.05.2019 e con le motivazioni sottese dalla Sottocommissione 17 alla valutazione attribuita al ricorrente.

L'illegittimità di tutti i provvedimenti impugnati emerge quindi *ictu oculi*, atteso inoltre che nel "Protocollo per lo svolgimento della prova orale" sono indicati esclusivamente i range numerici e non anche i criteri di assegnazione degli stessi.

Evidente è quindi l'illegittimità e l'illogicità manifesta della valutazione espressa, e quivi contestata e di cui se ne chiede l'annullamento, dalla Sottocommissione 17 peraltro illegittima per tutte le motivazioni sopra indicate.

Per il che, stanti gli evidenti profili di illogicità, irragionevolezza sconfinanti finanche nel vizio di eccesso di potere, necessario ed urgente si palesa l'intervento di codesto Ecc.mo Collegio.

Come noto, sul punto, con diverse pronunce, l'Ecc.mo Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che: "*questo Consiglio (tra le tante, si veda da ultimo sez. IV, 23 maggio 2016, n. 2110) in relazione a giudizi afferenti a prove di esame o di concorso, essendosi condivisibilmente rilevato che:*

*1) il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere per manifesta illogicità, con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti"* (cfr. **C.d.S., Sez. IV, del 5 gennaio 2017, n. 11 ex multis C.d.S., sez. IV, 23 maggio 2016, n. 2110**).

Per il che si insiste per l'accoglimento del ricorso e del ricorso per motivi aggiunti presentati per tutti i motivi in rubrica, ivi compresa la richiesta di espletamento della prova orale del

# *Studio Legale Perticaro*

*Viale Giuseppe Mazzini 146– Cap. 00195 – Roma*

concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici del docente Giuseppe Perticaro dinanzi alla commissione d'esame "22 sottocommissione Lombardia".

Ed ancora.

Con riferimento all'istanza di autotutela presentata in data 13.06.2019, ove il ricorrente ha invitato istanza di annullamento in autotutela alla competente Amministrazione domandando l'intervento espresso nel caso *de quo*, attese tutte le violazioni meglio specificate *sub* motivo I (**cf. allegato n. 10 al ricorso introduttivo**), l'amministrazione procedente non ha provveduto a risconrarla.

L'inerzia della P.A. nel caso *de quo* contrasta inesorabilmente con l'obbligo per la stessa ex art. 2 della L. n. 241/1990 ss.mm.ii. di concludere il procedimento amministrativo iniziato su istanza di parte mediante un provvedimento espresso.

L'obbligatorietà della conclusione del procedimento è stata peraltro ribadita in sede giurisprudenziale.

Ed infatti, come sancito dall'Ecc.mo Consiglio di Stato, "*l'obbligo giuridico di provvedere - ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 - sussiste in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l'adozione di un provvedimento e quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'Amministrazione*" (**cf. C.d.S., sez. IV, 30.07.2017, n. 3234; ex multis C.d.S., sez. V, 22.01.2015, n. 273; C.d.S., sez. V, 03.06.2010, n. 3487**).

La violazione dell'obbligo di conclusione del procedimento e quindi il mancato e parziale riscontro alle istanze avanzate all'Amministrazione procedente ha ulteriormente scalfito il diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'art. 24 della Costituzione.

Ed infatti, la parziale ostensione della documentazione richiesta e il mancato riscontro all'istanza di annullamento in autotutela, hanno limitato la conoscenza degli atti che atteggiano la procedura *de qua*, così non consentendo la possibilità di esperire gli strumenti di tutela previsti dall'Ordinamento stante la mancata conoscenza della documentazione delle statuizioni della P.A. resistente sul punto.

# *Studio Legale Perticaro*

*Viale Giuseppe Mazzini 146– Cap. 00195 – Roma*

Per il che, ci si riserva di proporre motivi aggiunti in caso di postumo riscontro da parte dell'Amministrazione procedente.

Qualora invece l'inerzia e il silenzio della stessa dovrebbe procrastinarsi, domanda l'accertamento della violazione dell'obbligo di conclusione dei procedimenti avviati su istanza del ricorrente, così individuando le responsabilità dei competenti Uffici ed invitandoli a concludere gli stessi.

### **III. ISTANZA DI SOSPENSIVA.**

Evidente è il *fumus boni iuris* che assiste il presente ricorso.

Parimenti manifesto è il *periculum in mora* subito e *subendo* dal ricorrente.

Ed infatti, non può sottacersi in questa sede, come la distrazione del candidato dalla propria commissione d'esame "22 sottocommissione Lombardia" abbia inesorabilmente inficiato l'esito della procedura concorsuale.

Necessario ed urgente si palesa la sospensione di tutti i provvedimenti impugnati e l'adozione delle misure cautelari idonee a consentire l'espletamento della prova orale del concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici del docente Giuseppe Perticaro dinanzi alla commissione d'esame "22 sottocommissione Lombardia".

In disparte i vizi di violazione di legge, eccesso e sviamento di potere, nonché di incompetenza, sollevati nei motivi di ricorso e che quivi si intendono integralmente riportati e trascritti in ossequio al principio di brevità degli atti ex art. 3 c.p.a., appare opportuno sottolineare come la commissione "17 sottocommissione Lazio" si sia particolarmente distinta per una notevole percentuale di candidati che non sono stati ritenuti idonei alla graduatoria finale di merito come previsto dal bando e ss.mm.ii.

Ciò ha ulteriormente acuito il danno sofferto dal ricorrente.

Si osserva, infatti, che durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso parte ricorrente subirebbe, per effetto degli atti impugnati, un pregiudizio grave ed irreparabile, che farebbe venir meno l'utilità del ricorso e l'effettività del diritto della parte ricorrente. Ed invero, il danno grave ed irreparabile che scaturisce al ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati è in *re ipsa*, concretandosi nella perdita di una fondamentale ed irripetibile occasione di carriera.

# *Studio Legale Perticaro*

*Viale Giuseppe Mazzini 146– Cap. 00195 – Roma*

Anche per il che si insiste per l'accoglimento dell'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati e idonei a consentire l'espletamento della prova orale del concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici del docente Giuseppe Perticaro dinanzi alla commissione d'esame "22 sottocommissione Lombardia".

\*\*\*\*\*

Per tutto quanto innanzi, il professore Giuseppe Perticaro, come sopra rappresentato e difeso

## **CHIEDE**

l'accoglimento del presente ricorso per motivi aggiunti, unitamente al ricorso introduttivo e all'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati, ivi compresa la richiesta di espletamento della prova orale del concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici del docente Giuseppe Perticaro dinanzi alla commissione d'esame "22 sottocommissione Lombardia".

Con vittoria di spese diritti ed onorari di cui i sottoscritti difensori si dichiarano antistatari.

### **Si producono i seguenti documenti in copia:**

- 1.** graduatoria generale di merito relativa al concorso nazionale;
- 2.** decreto n. m\_pi.AOODPIT 1205 DEL 1.08.2019;
- 3.** dell'avviso prot. n. m\_pi.AOODGPER.REGISTRO FUFFICIALE.U.0035372.01-08-2019;
- 4.** verbale n. 4 Sottocommissione n. 17 datata 31.05.2019;
- 5.** tabella riepilogativa della prova sostenuta dal candidato Giuseppe Perticaro;
- 6.** riscontro accesso atti Ministero Istruzione, Università e Ricerca;
- 7.** Protocollo per lo svolgimento della prova orale

*Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che i presenti motivi aggiunti afferiscono la medesima domanda già presentata con il ricorso introduttivo e che pertanto non ampliano il thema decidendum.*

Con ogni riserva.

Con osservanza.

Roma, 25.10.2019

**Avv. Pasquale Perticaro**

**Avv. Vincenzo Perticaro**